



19733/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Presidente -

Dott. ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI

- Rel. Consigliere Ud. 13/02/2020 -
CC

Dott. MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA

- Consigliere -

Oggetto

PATROCINIO
SPESE STATOCau. 19733
R.G.N. 9487/2019

Rep. //

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9487-2019 proposto da:

PA
), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
 da se stesso;

- ricorrente -**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA X ;

- intimato -

avverso l'ordinanza R.G. 1919/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
 depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
 del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che:

- il consigliere delegato della Corte d'appello di Catania, con provvedimento del 28.2.2019, respinse l'opposizione dell'Avv. AP
avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l'attività svolta quale difensore del fallimento I s.r.l., ammesso al gratuito patrocinio;
- la corte di merito fondò la sua decisione sull'interpretazione dell'art.83 comma 3 bis DPR 115/2002, che prevede l'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la *potestas iudicandi*;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. AP sulla base di un unico motivo;
- il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
- Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che:

- con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.83 comma 3 bis DPR 115/2002, degli artt.12 e 14 disp. prel. c.c., in relazione all'art.360 comma 1, n.3 c.p.c. in quanto il termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza a differenza del compenso dell'ausiliario, che deve presentare la richiesta di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni; la previsione contenuta nell'art.83 comma 3 bis del DPR 115/2002 relativa all'emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell'interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza;

- il motivo è fondato;
- va qui ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22448);
- l'articolo 83, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;
- tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata all'art.1 comma 738 della L. 208/2015 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni;
- il ricorso va pertanto accolto;
- l'ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte di cassazione, in data 13 febbraio 2020

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 SET. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA